

**DECISIONE n. 1/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL  
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E  
DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

**del 24 marzo 2023**

**che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor [2023/819]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(1)</sup> («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo»), l'articolo 164, paragrafo 5, lettera c), dell'accordo di recesso e l'articolo 8, quinto comma, del protocollo,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, del medesimo accordo («comitato misto») sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.
- (2) A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso il protocollo è parte integrante del medesimo accordo.
- (3) A norma dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni imprevedute al momento della firma dell'accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali di detto accordo.
- (4) L'Unione e il Regno Unito hanno formulato una dichiarazione comune in sede di comitato misto in cui si attesta che, ove opportuno nei loro rapporti ai sensi dell'accordo di recesso, denomineranno il protocollo come modificato, in linea con le esigenze di certezza del diritto, «Quadro di Windsor» e che potranno denominare allo stesso modo il protocollo come modificato nel loro diritto interno.
- (5) L'Unione e il Regno Unito rammentano il loro impegno condiviso a tutelare in tutte le sue parti l'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998 tra il governo del Regno Unito, il governo dell'Irlanda e gli altri partecipanti ai negoziati multilaterali («accordo del 1998»), allegato all'accordo britannico-irlandese della stessa data, compresi i successivi accordi e modalità di attuazione.
- (6) Tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, è opportuno che le agevolazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo includano modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno del Regno Unito, coerenti con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del territorio doganale del Regno Unito a norma del protocollo, qualora le merci siano destinate al consumo finale o all'uso finale in Irlanda del Nord e qualora siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l'integrità del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale.

<sup>(1)</sup> GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

